



*Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata*

**CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI SCOLASTICI
MODULO A1
NORMATIVO - GIURIDICO**

***“Principali fonti normative in tema di sicurezza sul lavoro –
funzioni, adempimenti, compiti e responsabilità
degli Attori principali della Prevenzione”***

Dott.ssa Rosanna Maria DEFRAIA
Magistrato – Procura della Repubblica c/o Tribunale di Matera

ART. 32 COSTITUZIONE

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività

ART. 2087 CODICE CIVILE

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro

IL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 e s.m.i. (di seguito indicato come T.U.)

*Il legislatore persegue un modello di impresa sicura, sinergico e compartecipativo tra i vari soggetti direttamente investiti dei problemi connessi alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro (datore di lavoro, lavoratori e loro rappresentanze, medico competente, servizi di prevenzione), nel quale la **prevenzione** e la **protezione** sono elevate ad obiettivi di programma.*

NOZIONE DI DATORE DI LAVORO

Art. 2, co. 1, lett. b) T.U.

E' il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

NOZIONE DI DIRIGENTE

Art. 2, co. 1, lett. d) T.U.

E' la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del D.L., organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

CRITERI ELABORATI DALLA GIURISPRUDENZA PER IDENTIFICARE LA FIGURA DEL DIRIGENTE:

- è l'alter ego del D.L.;
- ha autonomia decisionale;
- ha ampi margini di discrezionalità;
- ha la possibilità di influenzare l'organizzazione del lavoro

DATORE DI LAVORO NELLE PP.AA.

Datore di lavoro: dirigente cui competono i poteri di gestione dell'ufficio;

In mancanza, funzionario che presti la propria attività c/o un ufficio dotato di autonomia di gestione, individuato con atto proprio dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa;

Art. 2, co. 1, lett. b) T.U.; ha previsto che *"in caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo"*.

DATORE DI LAVORO NELLA SCUOLA è il Dirigente Scolastico
(D.M. 292/1996 - art. 25 D. Lgs. 165/01)

IL DIRIGENTE NELLA SCUOLA, a seconda dell'organizzazione gestionale e amministrativa, può essere individuato in soggetti diversi, quali il DGSA (nei cfr. del personale amministrativo e ausiliario), il Vicepreside o il Vicario (nei cfr. di tutto il personale dipendente), il Direttore di Plesso (nei cfr. del personale dipendente del plesso)

PRINCIPALI OBBLIGHI DEL D.L. E DEL DIRIGENTE

Art. 17 e 18 T.U.

- *valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza ed elaborare il DVR;*
- *programmare la prevenzione;*
- *eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli;*
- *rispettare i principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro;*
- *fornire a lavoratori, dirigenti e preposti informazioni e formazione adeguate;*
- *designare il responsabile del S.P.P. e nominare il medico competente;*

- *fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuali e vigilare sul loro corretto utilizzo;*
- *garantire la partecipazione e consultazione dei R.L.S.;*
- *programmare le misure di emergenza da attuare per il primo soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato;*
- *garantire la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti*

Art. 18, co. 3 T.U.

Gli obblighi del D.L. (nella scuola D.S.) relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente D. Lgs., la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a PP.AA. o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione, tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione.

In tale caso, gli obblighi previsti dal presente Decreto L.vo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

Cass., Sez. 3, sent. 30143 del 2016

La Cassazione ha confermato la condanna del dirigente responsabile dell'area tecnica e manutentiva del Comune di ... per non aver adottato *"misure idonee per prevenire gli incendi all'interno della scuola elementare ... atteso che gli estintori non erano stati sottoposti a verifica periodica e che l'impianto idrico non era funzionante"*.

La Cass. ha respinto la tesi difensiva per cui la responsabilità era da attribuire ai capi delle istituzioni scolastiche ed educative statali, evidenziando la distinzione tra misure di tipo *"strutturale ed impiantistico"*, di competenza dell'ente locale proprietario dell'immobile e titolare dei poteri di spesa necessari per adottare le dovute misure, e gli adempimenti di tipo unicamente *"gestionale"* ed organizzativo, spettanti invece all'amministrazione scolastica.

NOZIONE DI PREPOSTO

Art. 2, co. 1, lett. e) T.U.

E' la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende** all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, **controllandone** la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

PRINCIPALI OBBLIGHI DEL PREPOSTO

(art. 19 T.U.)

- *sovrintendere e vigilare sull'osservanza, da parte dei lavoratori, dei loro obblighi, delle disposizioni aziendali e dell'uso di DPI e, in caso di inosservanza, informarne i diretti superiori;*
- *richiedere l'osservanza delle misure di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, abbandonino il posto di lavoro pericoloso;*
- *segnalare tempestivamente al D.L. o al dirigente le deficienze dei mezzi e delle attrezzature e dei DPI e ogni altra situazione di pericolo;*
- *frequentare appositi corsi di formazione.*

IL T.U., NELL'INDIVIDUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DEL
PREPOSTO, HA RECEPITO I CRITERI GIA' ELABORATI
DALLA GIURISPRUDENZA

NON E' NECESSARIO ALCUN ATTO FORMALE DI NOMINA,
NE' OCCORRE UNA SPECIFICA DELEGA PERCHE' UN
PREPOSTO SIA TALE

PREPOSTI NELLA SCUOLA, in virtù delle funzioni in concreto svolte, saranno ad es. gli insegnanti tecnico-pratici e docenti teorici che insegnano discipline tecniche o tecnico scientifiche, durante l'utilizzo dei laboratori (nei cfr. degli studenti, i quali sono equiparati ai lavoratori, limitatamente al periodo in cui facciano uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videotermini) (v. art. 2, co. 1 lett. a) T.U.)

Il preposto nella scuola dovrà pertanto vigilare affinché gli studenti utilizzino correttamente le apparecchiature messe a loro disposizione; dovrà adeguatamente istruirli circa le modalità di utilizzo; dovrà fornire eventuali DPI e assicurarsi che gli stessi vengano utilizzati; dovrà informare i superiori nel caso in cui riscontri atteggiamenti scorretti dell'allievo; dovrà impedire l'utilizzo di apparecchiature pericolose e segnalare al D.S. eventuali anomalie che riscontri nel funzionamento degli apparecchi; dovrà frequentare eventuali corsi di formazione.

Art. 37, co. 7 T.U.

Il D.L. (D.S.) dovrà fornire a dirigenti e preposti adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare in materia di:

- principali soggetti coinvolti e relativi obblighi;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione

RESPONSABILITA' DI DIRIGENTI E PREPOSTI

✓ DIRETTA:

in relazione agli obblighi direttamente previsti dagli artt. 18 e 19 T.U.; non necessita di delega del D.L.; è sanzionata direttamente dagli artt. 55 e 56 T.U.;

✓ DELEGATA:

il T.U. ha disciplinato espressamente l'istituto della delega, recependo gli orientamenti già emersi in giurisprudenza.

OBBLIGHI NON DELEGABILI DEL D.L.

(Art. 17 T.U.)

- eseguire la valutazione dei rischi ed elaborare il documento di valutazione aziendale;
- designare il R.S.P.P.

Di conseguenza, tutti gli altri obblighi sono delegabili

Art. 16 T.U. come modificato dal D. Lgs. 106/09

REQUISITI DI LEGITTIMITA' DELLA DELEGA

- che essa risulti da atto scritto avente data certa;
- che il delegato possenga i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, nonché l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- che la delega sia accettata dal delegato per iscritto;
- che la delega sia stata adeguatamente e tempestivamente portata a conoscenza di tutti gli interessati.

Cass., Sez. 4, sent. n. 48295/2008:

L'invalidità della delega impedisce che il delegante possa essere esonerato da responsabilità ma non esclude le responsabilità del delegato che, di fatto, abbia svolto le funzioni delegate.

In realtà il delegato che ritenga di non essere stato posto in grado di svolgere le funzioni delegate - o, a maggior ragione, non si ritenga in grado di svolgere adeguatamente queste funzioni - deve chiedere al delegante di porlo in grado di svolgerle e, in caso di rifiuto o mancato adempimento, rifiutare il conferimento della delega"

Art. 16 T.U.

OBBLIGO DI VIGILANZA (co. 3):

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. Tale obbligo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'art. 30, co. 4.

SUBDELEGA (co. 3 bis):

E' espressamente previsto che il soggetto delegato possa a sua volta subdelegare le sue funzioni, d'intesa con il D.L., e nel rispetto delle condizioni di legittimità della delega stabilite in via generale.

PRINCIPALI OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Art. 20 T.U.

- *contribuire con D.L., dirigenti e preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e della sicurezza;*
- *osservare istruzioni e disposizioni;*
- *utilizzare correttamente attrezzature di lavoro, dispositivi di sicurezza e D.P.I. messi loro a disposizione;*
- *segnalare immediatamente eventuali deficienze di attrezzature, dispositivi di sicurezza o D.P.I. e, in genere, ogni situazione di pericolo di cui vengano a conoscenza;*
- *non compiere operazioni o manovre che possano mettere in pericolo la sicurezza propria o di altri;*
- *partecipare ai corsi di formazione ed addestramento;*
- *sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla legge.*

IL MEDICO COMPETENTE

Art. 41 T.U.

Se nel DVR sono indicati rischi specifici tali da imporre la **Sorveglianza Sanitaria**, il D.S. è tenuto a nominare il **Medico Competente (MC)**, il quale sottopone i lavoratori interessati ai controlli clinici necessari e compila per ciascuno di essi una cartella sanitaria da tenere aggiornata

PRINCIPALI OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

Art. 25 T.U.

- *collaborare con il D.L. e con il S.P.P. alla valutazione dei rischi;*
- *programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria, informando i lavoratori sul suo significato e sui risultati della stessa;*
- *istituire, aggiornare e custodire una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;*
- *consegnare al datore di lavoro, al termine dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso;*
- *consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio;*
- *visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno*

OBBLIGO DI VIGILANZA DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIRIGENTI

Art. 18, co. 3 bis T.U.:

Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli art. 19 (preposti), 20 (lavoratori), 22 (progettisti), 23 (fabbricanti e fornitori), 24 (installatori) e 25 (medico competente), ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli, qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E IL SUO RESPONSABILE (Artt. 31 E 32 T.U.)

Il S.P.P. è una struttura di supporto al Dirigente scolastico/datore di lavoro, è l'insieme delle persone, sistemi e mezzi interni ed esterni alla scuola finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi per i lavoratori.

*Il S.P.P. è istituito dal D.S. che nomina il **Responsabile del S.P.P.**, al quale sono attribuiti compiti di coordinamento, supporto e indirizzo delle attività di prevenzione e protezione. Il D.S. nomina anche gli **addetti al S.P.P.**. Può fare anche ricorso a persone e servizi esterni alla scuola previa consultazione del **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)***

COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art. 33 T.U.

- *individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro;*
- *elaborare, per quanto di competenza, le misure di prevenzione e protezione;*
- *proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;*
- *partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e alla riunione periodica;*
- *fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi per la salute e sicurezza connessi alle attività della scuola in generale e a quelle specifiche svolte e sulle misure ed attività di prevenzione e protezione adottate; fornire informazioni sulle procedure di primo soccorso, lotta antincendio ed evacuazione*

Cass., Sez. 4, sent. 6277 del 2008

La mera designazione del RSPP non costituisce una delega di funzioni e non è dunque sufficiente a sollevare il datore di lavoro e i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La sentenza sottolinea tuttavia come l'evoluzione normativa - che ora richiede in capo al RSSP specifiche competenze - ha fatto sì che questi, pur rimanendo ferma la posizione di garanzia del DL, possa essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio ogni qualvolta lo stesso sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione.

Cass., Sez. 4, sent. 20051 del 2016

La Cassazione ha confermato la condanna del D.S. di un istituto scolastico per aver *"omesso di provvedere, in qualità di datore di lavoro, affinché il cancello a due ante dell'istituto, in evidente stato di degrado, potesse essere utilizzato in piena sicurezza"*, oltre che del reato di *"lesioni colpose lievi in danno dello studente V.G.O., di otto anni, e di A.B., genitore di altro studente della scuola, lesioni procurate in conseguenza dell'improvvisa caduta dell'anta sinistra del cancello stesso"*.

La Cass. ha riconosciuto ai fini civili la responsabilità del RSPP, assolto in primo grado, per aver omesso di individuare in modo specifico nel DVR il pericolo connesso al diffuso ammaloramento del cardine inferiore sinistro del cancello (quello che aveva ceduto), e per aver svolto in modo superficiale la verifica sulla stabilità del cancello stesso.

La Cass. ha sottolineato l'importanza del ruolo del RSPP in considerazione della sua funzione di coadiuvare il D.L. normalmente a digiuno di conoscenze tecniche.

Art. 46 T.U.

Per ogni scuola e per ogni singola sede o plesso, il D.S., sentito il RLS, designa i lavoratori incaricati di attuare il **Servizio di Prevenzione Incendi e Lotta Antincendio (SPILA)**, i quali devono ricevere a tal fine una specifica formazione e disporre di attrezzature adeguate

Art. 45 T.U.

In ogni scuola e in ogni plesso deve essere disponibile l'attrezzatura minima con il materiale occorrente al **Primo Soccorso** e deve essere segnalato il locale adibito a tale uso. Il D.S., sentito il RLS, designa gli **Addetti al Servizio di Primo Soccorso (SPS)**, i quali riceveranno adeguata formazione e dovranno attivarsi in caso di infortunio o malore di una persona nella scuola

Art. 43 T.U.

Per la **gestione delle emergenze** sono previsti due strumenti tra loro complementari, predisposti dal D.S. in stretta collaborazione col RSPP:

- la predisposizione di un **Piano di Evacuazione Rapida** delle persone;
- le **esercitazioni** per l'esecuzione del piano in situazioni simulate.

Il D.S., sentito il RLS, designa gli **Addetti al Servizio di Gestione dell'Evacuazione (SGE)**, tenendo conto delle dimensioni della scuola e della struttura dell'edificio.

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Art. 47 T.U.

Il R.L.S. è persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Ha principalmente funzioni consultive del D.L., oltre che funzioni propositive e di controllo del rispetto della normativa sulla sicurezza.

Riceve una formazione adeguata.

Attraverso la sua persona i lavoratori intervengono attivamente non solo per controllare il rispetto della normative sulla sicurezza, ma anche per avanzare proposte e suggerimenti.

IL SISTEMA SANZIONATORIO PREVISTO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/08 E S.M.I.

ILLECITI PENALI

Esclusivamente contravvenzioni punite con:

1. sola ammenda;
2. arresto o ammenda;
3. solo arresto

ILLECITI AMMINISTRATIVI

Puniti con sanzione amministrativa pecuniaria

SOGGETTI PER I QUALI IL TITOLO I° DEL T.U. PREVEDE SANZIONI

- datore di lavoro e dirigente (art. 55);
- preposto (art. 56);
- progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori (art. 57);
- medico competente (art. 58);
- lavoratori (art. 59);
- componenti dell'impresa familiare, lavoratori autonomi, coltivatori diretti del fondo, soci di società semplici operanti nel settore agricolo, artigiani e piccoli commercianti (art. 60)

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RESPONSABILI

va fatta esclusivamente in base alle definizioni fornite dal T.U. e in base al principio di effettività

PRINCIPIO DI EFFETTIVITA'

Art. 299 T.U.

Il T.U. ha dato espresso riconoscimento al principio di effettività, stabilendo che *"le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'art. 2, co. 1, lett. b), d) e e) (datore di lavoro, dirigente e preposto) gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti"*.

LE SANZIONI PENALI PREVISTE DAL T.U.

- Artt. 55 - 60 (Titolo I): sanzioni che attengono a violazioni di misure di tutela e obblighi di carattere generale;
- Titoli successivi: sanzioni relative agli obblighi specifici enunciati in ciascun titolo;

Art. 298 T.U.: i rapporti tra le sanzioni del titolo I e quelle previste nei titoli successivi sono regolati dal principio di specialità.

MECCANISMO DI ESTINZIONE DEGLI ILLECITI PENALI

Art. 301 T.U. - D. Lgs. 758/94

L'art. 301 T.U. prevede esplicitamente che alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dallo stesso T.U. o da altre disposizioni di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero la sola pena dell'ammenda, si applichino le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli art. 20 e ss. del D. L.gs. n. 758/94

MECCANISMO DI TRASFORMAZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI

- L'O. di V., nell'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria, accertata una contravvenzione, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine; dà comunque notizia del reato al Pubblico Ministero;
- entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine fissato per l'adempimento, l'O. di V. verifica l'adempimento della prescrizione;
- in caso di verifica dell'adempimento l'O. di V. ammette il contravventore al pagamento di una sanzione amministrativa;
- il pagamento estingue il reato, e di ciò l'O. di V. dà comunicazione al P. M., il quale chiederà al G.I.P. l'archiviazione del procedimento penale;
- in caso di mancato adempimento della prescrizione o di mancato pagamento della sanzione amministrativa il reato non si estingue e il procedimento penale segue il suo corso.

INTRODUZIONE DI UN MECCANISMO DI ESTINZIONE AGEVOLATA DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI

(art. 301 bis T.U.)

L'Organo di Vigilanza che constata violazioni di norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro sanzionate amministrativamente impartisce una DIFFIDA assegnando un termine per la regolarizzazione e, verificato l'adempimento, ammette il trasgressore a pagare una somma pari al minimo della sanzione, così estinguendo l'illecito amministrativo

ART. 302 T.U.

Ha introdotto un ulteriore meccanismo di estinzione del reato per le contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto:

- richiesta del contravventore;
- rimozione fonti di rischio e conseguenze dannose del reato;
- il giudice in sentenza sostituisce la pena detentiva (max 12 mesi di arresto) col pagamento di un'ammenda (€ 250,00 per giorno);
- trascorsi tre anni da sentenza passata in giudicato senza ulteriori reati in materia di sicurezza del lavoro, il reato si estingue.

I DELITTI PREVISTI DAL CODICE PENALE

- Omicidio colposo (art. 589 c.p., modif. con D.L. 23.05.2008, conv. in L. 24.07.2008, n. 125):

nei casi in cui il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni e può raggiungere i 15 anni di reclusione nel caso di morte di più persone.

- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.):

se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500 a € 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni (in entrambi i casi il reato è procedibile d'ufficio)

**NEL CASO IN CUI SI VERIFICHINO INFORTUNI
NELLA SCUOLA SARA' RAVVISABILE
L'AGGRAVANTE DELLA VIOLAZIONE DI NORME
POSTE A TUTELA DELL'INTEGRITA' FISICA DEI
LAVORATORI QUANDO LE VITTIME SONO:**

- lavoratori dipendenti che operano nella scuola, anche se dipendenti da altri soggetti giuridici (insegnanti, personale ATA, assistenti, allievi che usano laboratori, dipendenti di imprese di pulizia, ecc.);
- estranei, purchè la loro presenza sul luogo e nel momento dell'infortunio non abbia i caratteri dell'imprevedibilità ed eccezionalità.

RAPPORTI CON L'ENTE PROPRIETARIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO

Il D.S., per non incorrere in responsabilità, deve richiedere all'ente proprietario dell'edificio scolastico gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per la sicurezza, ai sensi del T.U.. Tale richiesta deve essere adeguatamente precisa e dettagliata, e reiterata, in caso di persistente mancata risposta.

Il D.S., inoltre, in caso di grave pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori e degli allievi, dovrà adottare ogni misura idonea a contenere o eliminare lo stato di pericolo, informandone contemporaneamente l'ente locale per gli adempimenti di obbligo (es. chiusura di aule, interdizione all'accesso a determinate zone, ecc.).

Il D.S., in caso di grave pericolo, dovrà verificare la possibilità di stornare fondi già disponibili, per far fronte almeno alle misure urgenti che si renda necessario adottare.

Il D.S., in caso di inerzia, potrà essere responsabile di eventuali infortuni che si verificano nella scuola in base al principio, fissato dall'art. 40 cpv. c.p., secondo il quale *"non impedire un evento che si ha l'obbligo di impedire equivale a cagionarlo"*.

Cass., Sez. 4, sent. 2536 del 2016

La Cassazione ha condannato il D.S. del Convitto Nazionale de L'Aquila e il Dirigente del settore edilizia e pubblica istruzione della Provincia per omicidio colposo in danno di Ce. Lu., N.O. e Z.M. e di lesioni colpose in danno di Co.Mi. e C.L. (eventi verificatisi in occasione del terremoto de L'Aquila del 06.04.09).

In capo al D.S. è stato ravvisato il *"profilo di colpa afferente alla mancata adozione di iniziative in prossimità dell'evento, volte a sottrarre i giovani alla rovina dell'edificio"*, anche quale organo di vertice dell'ente proprietario (Convitto nazionale) e quindi custode dell'immobile.

Mentre la responsabilità del Dirigente della Provincia è stata fatta derivare dalla convenzione stipulata nel 2002 tra Provincia e Convitto che *"prevedeva oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria ed anche i necessari interventi di ristrutturazione"*.

Cass., Sez. 4, sent. 12223 del 2016

Per i reati di disastro, omicidio e lesioni personali (commessi il 22.11.2008, allorchè si era verificato il cedimento della controsoffittatura di un'aula scolastica del liceo *Darwin* di Rivoli, con decesso di uno studente), la Cassazione ha condannato non solo alcuni dirigenti della Provincia di Torino ma anche gli RSPP/ASPP del liceo, avvicendatisi negli anni 2000/2008.

La Corte ha rilevato che la scuola non resta esente da responsabilità, anche ove abbia richiesto all'Ente locale idonei interventi strutturali e di manutenzione poi non attuati, incombendo comunque sul datore di lavoro (e per lui sul RSPP da lui nominato) l'adozione di tutte le misure rientranti nelle proprie possibilità, quali in primis la previa individuazione dei rischi esistenti e, ove non sia possibile garantire un adeguato livello di sicurezza, **l'interruzione dell'attività.**

IL COMPORTAMENTO ANOMALO DEL LAVORATORE

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE
SENTENZA 28 settembre 2011, n.35204

In tema di infortuni sul lavoro, poichè la normativa antinfortunistica risulta finalizzata a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, la responsabilità del datore di lavoro può essere esclusa solo in presenza di un comportamento del lavoratore che presenti i caratteri della eccezionalità ed abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute. Deve quindi trattarsi di un comportamento talmente imprevedibile od inopinabile da rivestire il ruolo di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento lesivo, sì da interrompere il nesso di causalità con la condotta del datore di lavoro.

INFORTUNI NEI LABORATORI

Premesso che gli allievi che frequentano e usano laboratori sono equiparati ai lavoratori dipendenti, limitatamente al periodo nel quale utilizzano dette attrezzature (art. 2, co. 1 llet. a) T.U.), varranno per tali infortuni i principi generali.

Ossia, dovrà accertarsi se tali infortuni siano causalmente ricollegabili alla violazione di norme volte a prevenire infortuni sul lavoro, anche al fine di verificare - per le lesioni - la procedibilità a querela di parte o d'ufficio; dovrà quindi verificarsi a chi tali violazioni siano imputabili e, quindi, se sussista responsabilità del D.S. e/o del preposto (insegnante e/o responsabile del laboratorio).

Anche per tali infortuni valgono i principi già evidenziati in tema di comportamenti abnormi dei lavoratori dipendenti.

STUDENTI IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. a) T.U. gli studenti in alternanza scuola lavoro sono equiparati allo status dei lavoratori.

L'istituzione scolastica è tenuta a verificare le condizioni di sicurezza connesse all'organizzazione dell'alternanza scuola-lavoro e ad assicurare le relative misure di prevenzione e di gestione, garantendo i presupposti perchè gli studenti siano il più possibile tutelati, sul versante "oggettivo", attraverso la **selezione di strutture ospitanti "sicure"** e, sul versante "soggettivo", tramite **l'informazione e la formazione degli allievi**, che dovrà vertere sia in generale sulla materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sia sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro cui gli allievi sono destinati.

COSA ACCADE

QUANDO NELLA SCUOLA OCCORRE ESEGUIRE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE

ORDINARIA E STRAORDINARIA,

CHE COMPORTANO DI NECESSITA'

L'INGRESSO DI PERSONALE ESTERNO?

(art. 26 T.U.)

OBBLIGHI COMMITTENTE

- verificare l'idoneità tecnica e professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi;
- fornire alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni su rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- elaborare il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle possibili interferenze tra l'attività dei propri lavoratori e quella dei dipendenti dell'appaltatore, e che dovrà essere allegato al contratto di appalto.

OBBLIGHI DI TUTTI I DATORI DI LAVORO COINVOLTI

- COOPERARE nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione;
- COORDINARE gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze.
- TALI OBBLIGHI NON SI ESTENDONO AI RISCHI PROPRI DELL'ATTIVITA' DELLE IMPRESE APPALTATRICI O DEI SINGOLI LAVORATORI AUTONOMI

NOVITA' INTRODOTTE DAL D. LGS. 106/09

- La responsabilità del D.L. committente sussiste solo quando questi abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo;
- Nelle PP.AA. il soggetto tenuto a redigere il DUVRI è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
- **Se il D.L. non coincide con il committente, è il soggetto che affida il contratto a dover redigere il DUVRI, mentre il soggetto presso cui deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, dovrà fornire ad integrazione informazioni sui rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto (l'integrazione dovrà essere sottoscritta per accettazione dall'esecutore).**

IL DEFINITIVA, il D.S. dovrà fornire all'ente appaltante le informazioni necessarie per l'elaborazione del DUVRI; dovrà cooperare con la ditta esecutrice e con i tecnici dell'ente committente affinché siano ridotti al minimo i rischi da interferenza, adottando ad es. provvedimenti quali interdizione di alcune zone al passaggio degli utenti della scuola, chiusura di aule, installazione della necessaria segnaletica; dovrà coordinare gli interventi reciproci.

Nel caso si verifichi un infortunio durante l'esecuzione di un appalto nella scuola, il D.S. potrà risponderne qualora si verifichi che l'infortunio sia causalmente ricollegabile alla violazione del predetto obbligo di cooperazione e coordinamento, ovvero all'inadeguata informazione fornita ai fini dell'elaborazione del DUVRI.